

Consob  
Divisione Intermediari  
Via Broletto, n. 7  
20121 Milano

Milano, 17 gennaio 2019

**Oggetto: Documento di consultazione. Adozione di misure d'intervento da parte della Consob sull'offerta agli investitori al dettaglio di opzioni binarie e contratti per differenza.**

Spett.le Commissione,

nel cogliere l'invito di cui al documento in consultazione in oggetto, ANASF – Associazione Nazionale Consulenti Finanziari intende esprimere il proprio sostegno alle misure proposte dalla Vostra Autorità, volte alla previsione di specifiche forme di tutela degli investitori al dettaglio e consistenti nel vietare la commercializzazione, distribuzione o vendita di opzioni binarie al pubblico *retail*, nonché nella determinazione di limiti e requisiti in relazione alle medesime attività in relazione ai CFD (contratti per differenze). L'Associazione ritiene che le misure proposte rispondano alle finalità fondamentali stabilite dall'art. 5 del Testo Unico della Finanza, con particolare riferimento alla tutela degli investitori, alla salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario e al buon funzionamento dello stesso.

La scrivente condivide l'analisi svolta dalla Vostra Autorità, laddove si afferma che le misure speciali di protezione previste si rendono necessarie considerando, tra gli altri, gli aspetti legati alla complessità, all'alto rischio e all'elevata volatilità a breve termine di opzioni binarie e CFD, nonché l'evidenza in base alla quale gli stessi «*sono prodotti generalmente offerti agli investitori al dettaglio attraverso piattaforme di trading elettroniche senza essere accompagnate dal servizio di consulenza o di gestione di portafoglio*». Quest'ultima constatazione, in particolare, evidenzia il ruolo che i servizi

di investimento a più alto valore aggiunto svolgono nel contribuire alla protezione e all'educazione finanziaria degli investitori al dettaglio. Alla luce di tali considerazioni, ANASF suggerisce di integrare i requisiti proposti dalla Vostra Autorità e di rafforzare conseguentemente il livello di tutela degli investitori condizionando la possibilità di svolgere attività di commercializzazione, distribuzione o vendita di CFD nei confronti della clientela al dettaglio mediante la previsione dell'obbligo di prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti con relativa valutazione di adeguatezza. A tal fine, si propone l'inserimento dell'ulteriore seguente requisito:

*vi. obbligo di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.*

In considerazione della particolare natura e delle modalità distributive degli strumenti finanziari in parola, l'Associazione ritiene che l'obiettivo della tutela degli investitori sia effettivamente conseguibile soltanto laddove, in via preliminare, siano garantite la parità di regole e misure tra ordinamenti nazionali e, di conseguenza, sia evitato il rischio di arbitraggio normativo. Risultano pertanto fondamentali, come affermato nel documento di consultazione, sia l'adozione di misure coordinate a livello europeo, sia la loro estensione alla prestazione dei servizi in regime di libera prestazione o mediante stabilimento di succursale. Ne consegue, a parere della scrivente, la necessità di applicare i divieti, limiti e requisiti proposti a tutti gli intermediari finanziari, al fine di presidiare le attività di commercializzazione e distribuzione svolte, oltre che da banche e imprese di investimento UE, anche da soggetti appartenenti a Stati extra-UE.

A disposizione per i chiarimenti e gli approfondimenti che si ritenessero opportuni, la scrivente ANASF ringrazia per l'attenzione e porge i migliori saluti.



Maurizio Bufi

*Presidente ANASF*